SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 aprile 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Diamante e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Diamante (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Diamante (Cosenza); è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Costanza Pino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 marzo 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Diamante (Cosenza) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 febbraio 2019.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 1° marzo 2019.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Diamante (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Costanza Pino, in servizio presso la Prefettura di Catanzaro.

Roma, 13 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Palestrina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Palestrina (Roma);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palestrina (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Tedeschi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 marzo 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palestrina (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 marzo 2019.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 4 marzo 2019.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palestrina (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio Tedeschi, in servizio presso la Prefettura di Roma

Roma, 13 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Civate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Civate (Lecco);

Considerato altresì che, in data 4 marzo 2019, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Civate (Lecco) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Civate (Lecco) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Baldassare Cristoforo Mauri.

Il citato amministratore, in data 4 marzo 2019, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civate (Lecco).

Roma, 13 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Corropoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Corropoli (Teramo) ed il sindaco nella persona del signor Umberto D'Annuntiis;

Vista la deliberazione n. 2 del 1° marzo 2019, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Umberto D'Annuntiis dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Corropoli (Teramo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corropoli (Teramo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Umberto D'Annuntiis.

In occasione delle consultazioni elettorali del 10 febbraio 2019 il signor Umberto D'Annuntiis è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Abruzzo.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 2 del 1° marzo 2019, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corropoli (Teramo).

Roma, 18 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Senna Comasco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Senna Comasco (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Senna Comasco (Como) è sciolto.

Il dott. Nicola Venturo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Senna Comasco (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare alla metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni di sei consiglieri in data 26 febbraio 2019, il consiglio comunale si è ridotto a sei componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 7 marzo 2019.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Senna Comasco (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Venturo, in servizio presso la Prefettura di Como.

Roma, 18 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02323

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 febbraio 2019.

Integrazioni e modifiche al decreto 23 marzo 2018, recante: «Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato.».

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente «Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia», come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2018, n. 27;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)* della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018, recante «Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 118 del 23 maggio 2018;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 126 del 2018, lettere:

d), n. 3), e *g)* che hanno previsto, rispettivamente, per i vincitori dei concorsi per l'accesso alle qualifiche di commissario e vice commissario l'esclusione della possibilità, al termine del corso di formazione, di essere assegnati nella provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando;

e), n. 3), che ha previsto la possibilità di ripetere per una sola volta il corso per commissari;

t) che ha ridotto da un anno a sei mesi la durata del corso per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario di polizia;

u) che ha stabilito anche per la carriera dei medici e dei medici veterinari di polizia la durata non superiore a tre mesi del corso di formazione dirigenziale;

Visto altresì, l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 126 del 2018, lettere:

i), che ha modificato la durata del percorso formativo dei frequentatori del 107°, 108° e 109° corso per commissari;

h), *r)* e *t)* che ha stabilito che il personale che accede, nella fase transitoria, alle qualifiche di vice questore aggiunto, vice questore, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, medico capo e medico superiore frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000 ad esclusione di coloro che lo abbiano già frequentato o, per i vice questori aggiunti e per i vice questori, che abbiano frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia;

Ritenuto che a seguito delle richiamate integrazioni introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2018, si rende necessario apportare modifiche e integrazioni al predetto decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018;

Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018

1. Al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera *e)*, la parola: «direttore» è sostituita dalla seguente: «commissario»;

1.2) alla lettera *f)*, dopo le parole: «decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95» sono inserite le seguenti: «, come modificate dall'art. 14, comma 1, lettere *h)*, *r)* e *t)*, del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126»;

b) all'art. 5, comma 5, le parole: «coadiuvato dai funzionari preposti alle sezioni didattiche» sono soppresse;

c) all'art. 12, comma 1, dopo la parola: «elaborato» sono inserite le seguenti:

«, anche in gruppi di frequentatori, purché a ciascuno di essi sia riconducibile il rispettivo contributo,»;

d) all'art. 13:

1) al comma 1, le parole: «servizio studi, corsi e addestramento» sono sostituite con le seguenti: «Servizio didattica»;

2) al comma 3, le parole: «si avvale» sono sostituite con le seguenti: «può avvalersi»;

e) all'art. 14, comma 3, la parola: «successivo» è soppressa;

f) all'art. 17, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Ai sensi dell'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo, i commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.»;

g) all'art. 21, comma 2, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «5-*ter*, comma 6, del decreto legislativo e»;

h) all'art. 23, comma 3, la parola: «direttori» è sostituita dalla seguente: «commissari»;

i) all'art. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

2) il comma 2 è abrogato;

l) nella rubrica del capo V del titolo II la parola: «direttore» è sostituita dalla seguente: «commissario»;

m) all'art. 26:

1) al comma 1, le parole: «direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i commissari capo si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo.»;

2) al comma 3, le parole: «direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici»;

3) al comma 5, le parole: «direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici»;

n) all'art. 27:

1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «dei commissari capo tecnici»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I tirocinanti sono impiegati in attività implicanti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, ivi compreso, per i commissari capo, l'incarico di responsabile del servizio di ordine e sicurezza pubblica, e delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché delle funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire i fini istituzionali della Polizia di Stato, incluse, nell'ambito di rispettiva competenza, le funzioni di dirigente di uffici o reparti non riservate al personale delle qualifiche superiori.»;

o) all'art. 28:

1) al comma 1, le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;

2) al comma 2, le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;

p) all'art. 29, comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»;

q) all'art. 30, comma 1, le parole: «nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel Piano della Formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente elaborato in funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «in una prova orale relativa agli argomenti compresi nel piano della formazione»;

r) all'art. 32, comma 3, dopo le parole: «possono svolgersi» sono inserite le seguenti: «in modalità *e-learning* ovvero»;

s) all'art. 34, comma 1, la parola: «eventualmente» è soppressa;

t) all'art. 37:

1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Al tirocinio operativo dei commissari del 107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 5, 27, ad esclusione dell'esercizio delle funzioni di dirigente di uffici o reparti, e 28, comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *cc)*, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo si applicano all'assegnazione dei commissari del 107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale. Le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 4 si applicano a partire dall'assegnazione dei commissari del 109° corso di formazione iniziale incluso.»;

2) al comma 2, la parola: «direttori» è sostituita dalla seguente: «commissari».

u) all'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) le parole: «, della durata di un mese,» sono sostituite dalle seguenti: «sono oggetto di trascrizione matricolare, hanno durata non inferiore a due settimane e»;

1.2) dopo la parola: «gestionale» sono inserite le seguenti: «e, per le carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato, anche di carattere»;

1.3) le parole: «secondo le carriere di appartenenza dei frequentatori, come stabilito dal piano della formazione» sono soppresse;

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Ai corsi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del presente decreto.

1-*ter*. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo, e successive modificazioni, sono esclusi dalla frequenza dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo i funzionari che abbiano già frequentato con profitto uno

dei corsi presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, ovvero i corsi collegati alla progressione in carriera di cui all'art. 57, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché altri corsi di durata non inferiore a due settimane aventi i fini e i contenuti di cui al comma 1 del presente articolo, svolti a cura della scuola superiore di polizia.»;

3) i commi 2 e 3 sono abrogati;

v) all'art. 39, prima del comma 1, è aggiunto il seguente:

«01. Ai seminari organizzati presso la scuola superiore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto ad eccezione di quelle che prevedono esami finali o valutazione del profitto.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2019

Il Capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza
GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2019
Interno, foglio n. 628

19A02292

DECRETO 1° aprile 2019.

Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2018 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 242 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari;

Visto l'art. 228, comma 5, secondo periodo, del citato decreto legislativo il quale stabilisce che la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale è allegata anche al certificato del rendiconto;

Visto l'art. 243 del medesimo decreto legislativo, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al richiamato art. 242, gli enti locali che non presentino il certificato al rendiconto della gestione, gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione sino all'adempimento, nonché gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento;

Visto l'art. 243-*bis*, comma 8, lettera *b)*, del citato testo unico, il quale prevede che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi di cui al precedente art. 243, comma 2;

Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che i controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e che i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo di tale certificazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2018, con il quale sono state fissate le modalità della certificazione di cui trattasi per l'anno 2017;

Ritenuto ora di dover procedere all'approvazione di dette modalità per l'esercizio finanziario 2018;

Valutato che, ai sensi del citato art. 242, ai fini dell'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, il rendiconto della gestione da considerarsi è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento, e, quindi, nel caso di specie, quello dell'esercizio 2016;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 - della cui pubblicazione sul sito internet dipartimentale è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 2019 - sono stati approvati i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2019-2021;

Valutato che il triennio di applicazione di tali parametri decorre dall'anno 2019 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato, e che, pertanto gli stessi trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;

Ritenuto, pertanto, che - per effetto del disposto di cui all'art. 242, comma 2, secondo periodo, del citato testo unico, secondo il quale agli enti locali, fino alla fissazione dei nuovi parametri, si applicano quelli vigenti nell'anno precedente - i parametri di deficitarietà strutturale vigenti nell'esercizio finanziario 2016 sono quelli approvati con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2013;

Valutato che i modelli dei certificati concernenti la dimostrazione per l'anno 2017 della copertura del costo di gestione dei servizi di cui al citato art. 243, approvati con il richiamato decreto del Ministro dell'interno del 23 aprile 2018, sono compatibili con la nuova contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che si possa procedere alla conferma anche per l'esercizio finanziario 2018 della parte tabellare dei predetti modelli, con aggiornamento della sola parte descrittiva;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 28 marzo 2019, che ha espresso parere favorevole sul testo del presente decreto;

Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e Serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nell'approvazione di modelli di certificati, i cui contenuti hanno natura di atto prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei modelli

1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonché per province, città metropolitane e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che costituiscono parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2018, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.

2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alla data indicata al successivo art. 2, la condizione di assoggettamento ai controlli centrali.

3. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui all'art. 265, comma 1, del medesimo decreto.

4. I comuni, le province e le città metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-*bis* del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Art. 2.

Modalità e termini di trasmissione

1. I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, devono essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario, del Responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 12 giugno 2019 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all'esercizio finanziario 2018.

Art. 3.

Istruzioni di compilazione

1. I certificati devono essere compilati con metodologia informatica, avvalendosi degli appositi modelli allegati al presente decreto, che saranno messi a disposizione degli enti locali sul sito istituzionale web del Dipartimento degli affari interni e territoriali, area tematica La finanza locale, nella sezione Area certificati.

2. I certificati potranno anche riportare valori parzialmente o totalmente negativi per province, città metropolitane e comunità montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.

3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere espressi in euro, con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Art. 4.

Funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni

1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e l'eventuale irrogazione delle relative sanzioni, i certificati, acquisiti telematicamente, saranno resi disponibili alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ciascuna per il territorio di propria competenza, nella banca dati di finanza locale, accessibile su rete intranet.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2019

Il direttore centrale: VERDE

AVVERTENZA:

Nel sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alle pagine:

https://dait.interno.gov.it/documenti/2019_certificato_cop_costi_comuni.pdf

https://dait.interno.gov.it/documenti/2019_certificato_cop_costi_province.pdf

https://dait.interno.gov.it/documenti/2019_certificato_cop_costi_cit_metropolitana.pdf

https://dait.interno.gov.it/documenti/2019_certificato_cop_costi_comu_montane.pdf

sono pubblicati i quattro certificati allegati al decreto

19A02333

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 febbraio 2019.

Attuazione di interventi finalizzati a compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2-*quater*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevede il riconoscimento al concessionario del servizio ferroviario nel bacino portuale di Genova Sampierdarena di un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità;

Visto, inoltre, l'art. 7, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevede che agli oneri derivanti dal comma 2-*quater*, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale;

Visto, inoltre, l'art. 7, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevede che i contributi di cui al comma 2-*quater* sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

Considerato che il citato comma 2-*quater* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, stabilisce che le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge;

Sentita l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, che si è espressa con nota n. 820/P del 9 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2-*quater*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena.

Art. 2.

Soggetto erogatore

1. Agli oneri di cui all'art. 1 provvede, ai sensi dell'art. 7, del comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale a valere sulle proprie risorse di bilancio.

2. L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale individua, con apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet, i termini e le modalità di presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario del contributo in parola.

3. La medesima Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale stabilisce, altresì, con apposito provvedimento, le modalità svolgimento dei monitoraggi e dei controlli per il riconoscimento del contributo stesso.

Art. 3.

Soggetto beneficiario

1. Il contributo di cui al citato art. 7, comma 2-*quater*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è riconosciuto all'impresa concessionaria del servizio ferroviario portuale di manovra nel porto di Genova Sampierdarena al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) incremento, su base trimestrale, del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino portuale di Genova Sampierdarena, rispetto a quelli movimentati nello stesso periodo dell'anno precedente;

b) a parità di infrastrutture portuali, determinazione di maggiori oneri relativi alle attività di manovra conseguenti alla movimentazione delle tradotte eccedenti le 10 unità giornaliere.

2. Il contributo viene fissato nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità.

3. Il contributo ha una durata complessiva di tredici mesi a partire dall'entrata in vigore della legge 16 novembre 2018, n. 130.

Art. 4.

Risorse finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, ai sensi dell'art. 7, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nei limiti di:

a) euro 200.000,00 per l'anno 2018;

b) euro 600.000,00 per l'anno 2019.

Roma, 19 febbraio 2019

Il Ministro: TONINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 439

19A02297

DECRETO 19 febbraio 2019.

Modalità di assegnazione delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia di diritti dei passeggeri nelle modalità del trasporto ferroviario, con autobus e per vie navigabili interne.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

Visti gli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010;

Visti, in particolare, l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 e l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, che prevedono che le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri delle modalità di trasporto ferroviario, con autobus e via mare e per vie navigabili interne sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti;

Considerato che, ai sensi delle medesime disposizioni, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità di regolazione dei trasporti, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, il predetto fondo è assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in misura tale che a ciascuna regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 23 giugno 2015, con il quale sono state individuate le strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi ferroviari di competenza regionale e locale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2015, con il quale sono state individuate le strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi di trasporto effettuato con autobus;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, con il quale sono state individuate le strutture re-

gionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne;

Considerato che è stato istituito nello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 2454 piano gestionale 25, in cui far confluire le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui ai citati decreti legislativi;

Considerato che le somme che affluiranno sul capitolo 2454 piano gestionale 25 saranno riassegnate sui pertinenti capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che sulla scorta delle comunicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti, le risorse verranno assegnate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle regioni;

Vista la proposta dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 13 febbraio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle risorse

1. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 e del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in materia, rispettivamente, di diritti dei passeggeri nelle modalità di trasporto ferroviario, con autobus e via mare e per vie navigabili interne, sono assegnate a progetti a vantaggio dei consumatori, destinati a campagne di sensibilizzazione e informazione sui diritti dei passeggeri, promosse anche avvalendosi della collaborazione dei gestori dei servizi e delle infrastrutture interessati.

Art. 2.

Realizzazione dei progetti

1. I progetti, destinati in via prioritaria al finanziamento di campagne informative riguardanti l'accessibilità ai servizi di trasporto per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, possono essere realizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, con le risorse di cui all'art. 3.

Art. 3.

Assegnazione delle risorse

1. Le somme rivenienti dalle sanzioni applicate ai trasporti pubblici di interesse nazionale di cui all'art. 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme rivenienti dalle sanzioni applicate ai trasporti pubblici di interesse regionale e locale, di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, sono assegnate in modo da garantire che a ciascuna regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni riferibili al proprio territorio.

2. L'Autorità di regolazione dei trasporti, entro il primo trimestre di ogni anno, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le tabelle riassuntive di tutte le sanzioni irrogate nel corso dell'anno precedente, relativamente alle tre modalità di trasporto passeggeri, per ferrovia, per nave e per autobus, indicando a quale regione sono riferibili le sanzioni applicate ai trasporti pubblici di interesse regionale e locale.

3. Nel caso di sanzione applicata in ambito ferroviario sovraregionale, l'Autorità di regolazione dei trasporti indica, sulla base delle informazioni fornite da Trenitalia S.p.a., a quale delle regioni interessate deve esserne assegnato il relativo importo.

Art. 4.

Attività di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, sulla base di quanto comunicato dall'Autorità di regolazione dei trasporti, effettua la ricognizione delle entrate, ai fini del finanziamento dei progetti di cui agli articoli 1 e 2, e provvede alla successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa.

2. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1, la Direzione generale per la sicurezza stradale provvede alla predisposizione dei progetti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, entro la fine di ogni anno, all'erogazione alle regioni delle somme di loro spettanza, all'esito della riassegnazione delle risorse, di cui al medesimo comma 1.

3. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Conferenza Stato-Regioni la relazione illustrativa dei progetti realizzati nel corso dell'anno precedente sia da parte delle regioni che da parte dello Stato.

Art. 5.

Attività di competenza delle regioni

1. Le regioni, ai fini della relazione annuale di cui all'art. 4, presentano entro il primo trimestre di ogni anno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti realizzati nel corso dell'anno precedente.

Roma, 19 febbraio 2019

Il Ministro: TONINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 394

19A02298

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 20 marzo 2019.

Autorizzazione al laboratorio Studio Effemme Chimica Applicata S.r.l., in Squinzano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 15 marzo 2019 dal laboratorio Studio Effemme Chimica Applicata S.r.l., ubicato in Squinzano (Lecce), piazza Aldo Moro n. 5/7, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 settembre 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Studio Effemme Chimica Applicata S.r.l., ubicato in Squinzano (Lecce), piazza Aldo Moro n. 5/7, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Franco Mazzotta.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 settembre 2020, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Studio Effemme Chimica Applicata S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 marzo 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III – Reg. UE 1784/2016 allegato III

19A02296

DECRETO 29 marzo 2019.

Iscrizione di una varietà di colza al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente, esaminati nel corso della riunione del 5 ottobre 2018 del Gruppo permanente per la protezione delle piante – Sezione sementi;

Ritenuto concluso l'esame di conformità della denominazione proposta;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di colza, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Ibrido	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
17883	Colza	Lakie	HS	00	Rapsodie s.a.s.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

Il direttore generale: GATTO

19A02302

DECRETO 29 marzo 2019.

Variazione del responsabile del mantenimento in purezza di talune varietà di specie foraggere iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Viste le domande presentate ai fini della variazione del responsabile del mantenimento in purezza delle varietà vegetali, inserite nel presente dispositivo, nei rispettivi registri nazionali;

Considerati, per le varietà di cui si chiede la variazione del responsabile del mantenimento in purezza, i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. La responsabilità del mantenimento in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre Ditte con precedenti decreti, viene modificata come di seguito riportato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
3945	Lupinella	Sepial	Sem Select D-L	Michel Seed
2213	Lupinella	Lea	Isea S.r.l.	Natura S.r.l.
4374	Trifoglio pratense	Montecalvo	Isea S.r.l.	Natura S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

Il direttore generale: GATTO

19A02303

DECRETO 29 marzo 2019.

Rettifica del decreto 5 marzo 2018, concernente l'iscrizione di varietà di barbabietola da zucchero al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto 5 marzo 2018, n. 9781, recante iscrizione di varietà di barbabietola da zucchero al relativo registro nazionale;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del citato decreto 5 marzo 2018, n. 9781, in quanto la denominazione della varietà Karyma SYN è stata riportata in modo errato;

Decreta:

Articolo unico

1. All'articolo unico del decreto 5 marzo 2018, n. 9781, recante «Iscrizione di varietà di barbabietola da zucchero al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2018, la denominazione della varietà di barbabietola da zucchero Karyma SYN è sostituita dalla denominazione Karima SYN.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

Il direttore generale: GATTO

19A02304

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2019.

Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Con il presente provvedimento si emanano nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il provvedimento realizza l'allineamento alla normativa europea sotto vari aspetti:

a) dà attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della cd. quarta direttiva antiriciclaggio;

b) fornisce indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in armonia con il Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, del 7 maggio 2018;

c) recepisce gli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 che definiscono, tra l'altro, le misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario.

Le disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica. Come già anticipato nella relazione illustrativa al documento per la consultazione, non è stata condotta un'analisi di impatto formalizzata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 sull'adozione degli atti normativi.

Le disposizioni sono pubblicate sul sito *web* della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e le disposizioni saranno altresì pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le disposizioni entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I destinatari si adeguano alle disposizioni entro il 1° giugno 2019. Si applicano a partire dal 1° gennaio 2020:

l'obbligo per gli organi aziendali di definire e approvare una *policy* motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati (*cfr.* Parte Seconda, Sezioni II e III delle disposizioni);

l'obbligo, per le capogruppo, di istituire un base informativa comune (*cfr.* Parte Quarta, Sezione I, delle disposizioni);

l'obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio (*cfr.* Parte Settima delle disposizioni): i destinatari trasmettono alla Banca d'Italia i risultati dell'esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020.

Roma, 26 marzo 2019

Il direttore generale: ROSSI

ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Fonti normative

La materia è disciplinata:

– dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e, in particolare:

- dall'art. 7, comma 1, lettera *a)*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
- dall'art. 15, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di:
  - *(i)* dettare criteri e metodologie per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio cui i soggetti obbligati sono esposti nell'esercizio della loro attività (articolo 15, comma 1);
  - *(ii)* individuare le categorie di soggetti obbligati per i quali non si applicano le disposizioni in materia di autovalutazione del rischio di riciclaggio, in considerazione dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio dell'attività svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate (articolo 15, comma 3);
- dall'art. 16, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e per l'introduzione di una funzione antiriciclaggio;
- dall'art. 43 comma 4, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare disposizioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in coerenza con le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 1108/2018;

– dal regolamento (UE) 2015/847, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi;

– dal regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione europea recante le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e sulle relative funzioni.

Vengono inoltre in rilievo:

– gli orientamenti delle Autorità di Vigilanza Europee, adottati ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2015/847, sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nonché sulle procedure da porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti.

Destinatari

Le presenti disposizioni si applicano a:

a) le banche;

b) le società di intermediazione mobiliare (SIM);

c) le società di gestione del risparmio (SGR);

d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);

e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);

f) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;

g) gli istituti di moneta elettronica;

h) gli istituti di pagamento;

i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo ([1]);

j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231([2]);

k) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;

l) i confidi ([3]);

m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;

n) Poste Italiane S.p.a., per l'attività di bancoposta;

o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui alle presenti disposizioni sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

1) "*agenti in attività finanziaria*": gli agenti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-*quater*, commi 2 e 6, del TUB;

2) "*Autorità*": le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del d.lgs. 231/2007;

3) "*controlli di linea*": controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;

([1]) Le disposizioni di cui alla Parte Seconda e alla Parte Settima, sezione VII, trovano applicazione con riferimento agli esponenti delle succursali.

([2]) Le disposizioni di cui alla Parte Seconda non si applicano ai destinatari di cui alla lettera j).

([3]) Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'articolo 155 del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010.

4) "*decreto antiriciclaggio*": il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

5) "*destinatari*": i soggetti destinatari delle presenti disposizioni indicati nel paragrafo "destinatari";

6) "*direttiva antiriciclaggio*": la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

7) "*funzioni aziendali di controllo*": la funzione antiriciclaggio, la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management function*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*);

8) "*gruppo*": il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative nonché, fuori da questi casi e se destinatarie delle presenti disposizioni, le società controllate e controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

9) "*paesi comunitari*": paesi appartenenti allo Spazio economico europeo;

10) "*paesi terzi*": paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;

11) "*personale*": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

12) "*rischio di riciclaggio*": il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa;

13) "*soggetti convenzionati e agenti*": gli operatori comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana;

14) "*UIF*": l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

Comunicazioni alla Banca d'Italia

Le comunicazioni alla Banca d'Italia previste dalle presenti disposizioni sono indirizzate al Servizio Tutela della Clientela e Antiriciclaggio, Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura.

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI

Sezione I. Principio di proporzionalità

Le presenti disposizioni stabiliscono i presidi in termini di organizzazione, procedure e controlli interni che i destinatari adottano per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ([4]). Esse integrano e si applicano in modo unitario con le previsioni in materia di assetto di governo, organizzazione e controllo interno dettate da altre normative di settore.

I destinatari applicano le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la natura, la dimensione, la complessità dell'attività svolta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati ([5]).

Sezione II. Approccio basato sul rischio

In applicazione dell'approccio basato sul rischio (cd. *risk based approach*), i destinatari si dotano di un assetto organizzativo, di procedure operative e di controllo, nonché di sistemi informativi idonei a garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia antiriciclaggio, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati. A tal fine, i destinatari:

a. definiscono una *policy* motivata che indichi le scelte che essi in concreto intendono compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni (es. assetto della funzione antiriciclaggio nei gruppi; eventuale attribuzione della delega per il responsabile delle segnalazioni sospette), di adeguata verifica (es. misure da adottare in concreto per l'adeguata verifica rafforzata o semplificata) e di conservazione dei dati (cd. *policy* antiriciclaggio);
b. svolgono una valutazione complessiva, periodicamente aggiornata, della propria esposizione al rischio di riciclaggio (cd. autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio), secondo quanto previsto dalla Parte Settima;
c. adottano le misure ritenute più idonee a prevenire il rischio di riciclaggio, coerenti rispetto alla propria esposizione al rischio di riciclaggio.

([4]) Tutti gli obblighi contenuti nel decreto antiriciclaggio sono previsti sia per il contrasto al riciclaggio sia per la lotta al finanziamento del terrorismo. Pertanto, nelle presenti disposizioni ogni riferimento alla finalità antiriciclaggio o al rischio di riciclaggio va sempre inteso come comprensivo anche della finalità di lotta al finanziamento del terrorismo o del rischio di finanziamento del terrorismo. I destinatari applicano i presidi di cui alle presenti disposizioni anche in chiave di contrasto al finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

([5]) Al fine di applicare le presenti disposizioni coerentemente con il principio di proporzionalità, i destinatari considerano almeno: il totale di bilancio, eventualmente consolidato; la presenza geografica e il volume di attività in ciascuna area; la forma giuridica adottata e l'eventuale appartenenza ad un gruppo; i tipi di attività esercitate nonché la loro natura e complessità; il modello di *business* scelto e le strategie adottate; il tipo di struttura organizzativa; la strategia complessiva predisposta per l'efficace gestione dei rischi; gli assetti proprietari e le modalità di finanziamento; la tipologia di clienti e la complessità dei prodotti e dei contratti; le attività esternalizzate e i canali di distribuzione utilizzati.

Sezione III. Presidi organizzativi minimi

Fermo l'obbligo di calibrare gli assetti organizzativi antiriciclaggio secondo il principio di proporzionalità e di approccio in base al rischio, i destinatari adottano almeno i seguenti presidi organizzativi minimi:

a) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale la responsabilità di assicurare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio, secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione I (funzione antiriciclaggio);
b) formalizzano l'attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione II (responsabile della segnalazione delle operazioni sospette);
c) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale il compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformità rispetto alla disciplina, secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione III (funzione di revisione interna).

I confidi possono, in ogni caso, attribuire i compiti di cui alle lettere *a)* e *c*) a un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso di amministratore unico.

PARTE SECONDA
GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

Sezione I. Principi generali

I destinatari si dotano di un sistema organizzativo e di controllo nonché di strategie, regole, risorse, procedure e funzioni chiaramente individuate e adeguatamente specializzate idonee ad assicurare l'efficace prevenzione del rischio di riciclaggio.

In particolare, essi assicurano:

- l'adozione di adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio, nonché di misure idonee a prevenire il rischio cui sono esposti;
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità, nonché la predisposizione di procedure per garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- l'istituzione di una funzione antiriciclaggio incaricata di sovrintendere all'attività di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio;
- un'architettura delle funzioni di controllo coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi, e al contempo coerente con l'articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un'attività di controllo sul rispetto da parte del personale delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all'analisi continuativa dell'operatività della clientela, agli obblighi di comunicazione e segnalazione e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione.

Il sistema dei controlli interni è in grado di intercettare prontamente carenze procedurali e dei comportamenti, suscettibili di determinare violazioni della normativa.

Per mitigare il rischio di riciclaggio è fondamentale il coinvolgimento degli organi aziendali e il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono. In particolare gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, sono tenuti a: definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio; adottare linee di *policy* idonee a preservare l'integrità aziendale; porre in atto misure organizzative e operative idonee a evitare il rischio di riciclaggio; svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio dei rischi. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi aziendali è chiaramente definita.

Le presenti disposizioni, nel disciplinare gli assetti organizzativi necessari a prevenire e mitigare i rischi di coinvolgimento in fatti di riciclaggio, non fanno riferimento a organi aziendali nominativamente individuati, ma richiamano le funzioni di "supervisione strategica", "gestione" e "controllo" in concreto assegnate agli organi aziendali o a loro componenti in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza ([6]).

([6]) Se la regolamentazione applicabile non prevede una distinzione tra la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione, si fa riferimento all'organo di amministrazione.

Sezione II. Organo con funzione di supervisione strategica

L'organo con funzione di supervisione strategica approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio; in aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche sono adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività del destinatario, come rappresentati nel documento di autovalutazione dei rischi.

In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica:

- approva una *policy* che illustra e motiva le scelte che il destinatario compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio (cd. *policy* antiriciclaggio);
- approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo;
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio";
- nomina e revoca il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e il responsabile antiriciclaggio, sentito l'organo con funzioni di controllo;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia.

Sezione III. Organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio. Nella predisposizione delle procedure operative tiene conto delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali.

L'organo con funzione di gestione definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi; assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni.

In materia di segnalazione di operazioni sospette, l'organo con funzione di gestione definisce e cura l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità del destinatario, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio. La procedura è in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'*iter* valutativo. Il medesimo organo adotta, inoltre, misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale.

L'organo con funzione di gestione definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Inoltre, l'organo con funzione di gestione:

- definisce la *policy* antiriciclaggio sottoposta all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dall'organo di supervisione strategica;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio; l'attività di formazione deve rivestire carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dal destinatario;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza (es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

Sezione IV. Organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e, ove presenti, dalle altre funzioni di controllo interno.

In tale ambito, l'organo con funzione di controllo:

- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

L'organo con funzione di controllo è sentito nelle procedure di nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio.

Ai sensi dell'art. 46 del decreto antiriciclaggio, i componenti dell'organo con funzione di controllo comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

PARTE TERZA
L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

Premessa

Un efficace assetto organizzativo antiriciclaggio si basa su un ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni aziendali e sulla chiara definizione dei compiti e responsabilità delle stesse.

Fondamentale è il ruolo dei controlli di linea, che si avvalgono di adeguati presidi e sistemi informativi, e del responsabile antiriciclaggio, la cui attività da esercitarsi trasversalmente su tutta l'operatività svolta dal destinatario, riguarda sia la verifica della funzionalità di procedure, strutture e sistemi, sia il supporto e la consulenza sulle scelte gestionali.

Sezione I. La funzione antiriciclaggio

1.1. Inquadramento organizzativo

I destinatari istituiscono una funzione deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio (funzione antiriciclaggio). Essi organizzano la funzione in coerenza con il principio di proporzionalità; in ogni caso, la funzione antiriciclaggio è indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, attivabili anche in autonomia.

La funzione antiriciclaggio riferisce direttamente agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e ha accesso a tutte le attività del destinatario nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

I diversi compiti in cui si articola l'attività della funzione antiriciclaggio possono essere affidati a strutture organizzative distinte, presenti nell'ambito del destinatario, purché la gestione complessiva del rischio di riciclaggio sia ricondotta ad unità mediante la nomina di un responsabile con compiti di indirizzo, coordinamento e supervisione.

La funzione può essere attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di controllo di conformità o di *risk management* solo ad esito di una valutazione dell'idoneità di tale scelta rispetto all'entità e alla tipologia dei rischi di riciclaggio che la funzione è chiamata in concreto a gestire. La funzione antiriciclaggio non può essere assegnata alla funzione di revisione interna.

Indipendentemente dalla soluzione organizzativa prescelta, il personale che svolge compiti riconducibili alla funzione antiriciclaggio è adeguato per numero, competenze tecnico–professionali e aggiornamento, anche attraverso programmi di formazione nel continuo.

1.2. Compiti

La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio. A tal fine, la funzione provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;

- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
- condurre, in raccordo con il responsabile delle SOS, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto il destinatario;
- prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva del destinatario;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale;
- informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione.

I destinatari possono assegnare alla funzione antiriciclaggio il compito di svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei soli casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio. Se tale compito è attribuito alle strutture operative, il responsabile antiriciclaggio verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti.

La funzione antiriciclaggio redige e trasmette all'organo con funzione di gestione e a quello con funzione di supervisione strategica un documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio). Il documento - costantemente aggiornato - è disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale.

La funzione antiriciclaggio pone particolare attenzione: all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

La funzione può effettuare, in raccordo con la funzione di revisione interna, controlli in *loco* su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

Almeno una volta l'anno, la funzione presenta agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo una relazione sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto ai sensi della Parte Settima.

La funzione collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del decreto antiriciclaggio.

1.3. Il responsabile della funzione

Il responsabile della funzione antiriciclaggio (responsabile antiriciclaggio) è una persona fisica in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Il responsabile antiriciclaggio rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo. La nomina e la revoca, adeguatamente motivate, sono di competenza dell'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. Se coerente con il principio di proporzionalità, la responsabilità della funzione può essere attribuita al responsabile della funzione di controllo di conformità o al *risk manager.*

Il responsabile antiriciclaggio riferisce direttamente agli organi aziendali, senza restrizioni o intermediazioni.

Il responsabile antiriciclaggio è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non può avere responsabilità dirette di aree operative né essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree. Qualora giustificato dalle ridotte dimensioni del destinatario, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore titolare di specifiche deleghe in materia di controlli, purché privo di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico.

Il personale chiamato a collaborare nella funzione antiriciclaggio, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile della funzione per le questioni attinenti ai relativi compiti.

In considerazione della rilevanza dei compiti attribuiti alla funzione antiriciclaggio, i destinatari possono definire nella normativa interna ulteriori presidi a tutela della stabilità e dell'indipendenza del responsabile.

1.4. Esternalizzazione

Lo svolgimento dei controlli attribuiti alla funzione antiriciclaggio può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza. La responsabilità per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio resta, in ogni caso, in capo ai destinatari, i quali sono tenuti a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni.

In caso di esternalizzazione, i destinatari nominano un responsabile interno alla funzione antiriciclaggio con il compito di verificare il corretto svolgimento del servizio da parte del fornitore e adottano le cautele organizzative necessarie a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali.

La decisione di ricorrere all'esternalizzazione non deve pregiudicare la qualità del sistema dei controlli. I destinatari formalizzano un accordo di esternalizzazione con il fornitore che definisca almeno:

- i rispettivi diritti e obblighi; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli o, se non possibile, attenuarli; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno e degli organi aziendali e delle funzioni di controllo, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione del destinatario;
- la possibilità per il destinatario, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

Ferme restando le specifiche previsioni sull'esternalizzazione nell'ambito dei gruppi, non è coerente con il principio di proporzionalità l'esternalizzazione dei compiti attribuiti alla funzione antiriciclaggio da parte dei destinatari che presentano significative dimensioni e complessità operativa.

La funzione antiriciclaggio è parte integrante delle funzioni aziendali di controllo. Pertanto, i destinatari applicano le presenti disposizioni congiuntamente a quelle della Banca d'Italia in materia di esternalizzazione o delega delle funzioni aziendali di controllo a cui essi sono soggetti.

1.5. Rapporti con altre funzioni aziendali

La funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali (es. funzione di controllo di conformità, la revisione interna, area legale, organizzazione, gestione dei rischi, risorse umane, sistemi informativi) per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, e realizzare processi conformi alla normativa.

L'adeguatezza e l'efficacia della funzione antiriciclaggio sono sottoposte a verifica periodica da parte della revisione interna.

1.6. Comunicazioni

I destinatari trasmettono alla Banca d'Italia:

a. entro 20 giorni dalla relativa delibera, la decisione di nomina o di revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio ([7]);
b. entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione della funzione antiriciclaggio, che include l'esercizio di autovalutazione dei rischi.

([7]) I destinatari assolvono agli obblighi di comunicazione attraverso la procedura segnalazione organi sociali (cd. OR.SO.) disciplinata dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 7 giugno 2011, quando applicabile.

.

Sezione II. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

Ai sensi dell'articolo 36 del decreto antiriciclaggio, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) è il legale rappresentante del destinatario ovvero un delegato del destinatario; la delega può essere conferita anche al responsabile della funzione antiriciclaggio. Il conferimento della delega è deliberato dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo. Nel caso di succursale, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette è il legale rappresentante della stessa, salva la possibilità di delega a un membro del personale della succursale. Se i destinatari sono tenuti all'istituzione di un punto di contatto centrale, il responsabile delle SOS coincide in ogni caso con il responsabile del punto di contatto centrale (articolo 36 del decreto antiriciclaggio).

I destinatari assicurano che il responsabile delle SOS sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e svolga la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio, anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali.

Il ruolo del responsabile delle SOS è adeguatamente formalizzato e reso noto all'interno della struttura e presso la rete distributiva. La nomina e la revoca del medesimo responsabile sono comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità dalla stessa indicate.

Il responsabile delle SOS non ha responsabilità dirette in aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti appartenenti a queste aree. La delega non può essere conferita al responsabile della funzione di revisione interna né a soggetti esterni al destinatario, salvo quanto previsto per i gruppi (cfr. Parte Quarta, Sezione II). Presso i destinatari di rilevanti dimensioni la delega può essere attribuita a più di un soggetto, con individuazione di criteri che assicurino il coordinamento e la condivisione delle informazioni tra i delegati.

In base alle procedure organizzative interne, compete al responsabile delle SOS:

a) valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal responsabile della dipendenza o di altro punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. primo livello);

b) valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;

c) trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;

d) mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

Il responsabile delle segnalazioni: acquisisce ogni informazione utile dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale e dal responsabile antiriciclaggio, ove i due soggetti non coincidano; ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi e alle strutture aziendali significativi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio (es., richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi); utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili. Il responsabile delle SOS è tenuto a conoscere e applicare con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF; svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.

Il responsabile delle SOS comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione.

Nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, il responsabile delle SOS fornisce – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi.

Sezione III. La funzione di revisione interna

La funzione di revisione interna verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La funzione attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica tra l'altro:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto sia nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e dei documenti, secondo quanto previsto dalla normativa;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione.

Gli interventi, a distanza e ispettivi, sono oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti con profilo di rischio alto.

La funzione di revisione interna svolge interventi di *follow-up* per assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni.

La funzione di revisione interna riporta, almeno annualmente, agli organi aziendali informazioni sull'attività svolta e sui suoi esiti, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio.

Se giustificato in base al principio di proporzionalità, la responsabilità della funzione può essere attribuita a un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico.

Sezione IV. Presidi in materia di rete distributiva e mediatori

Per i servizi offerti attraverso reti di agenti in attività finanziaria, consulenti finanziari, soggetti convenzionati e agenti ([8]) o altri soggetti legati al destinatario da vincoli contrattuali (nel prosieguo "rete distributiva"), il destinatario adotta le precauzioni necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio da parte della rete distributiva.

([8]) I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica italiani e i prestatori di servizi di pagamento o istituti di moneta elettronica comunitari stabiliti sul territorio della Repubblica sono tenuti a rispettare anche le specifiche previsioni del Capo V del decreto antiriciclaggio in relazione all'attività svolta attraverso uno o più "soggetti convenzionati e agenti".

A tal fine, il destinatario:

- indica, nell'ambito dei contratti di collaborazione stipulati con gli addetti alla rete distributiva, le regole di condotta a fini antiriciclaggio che essi devono seguire nello svolgimento dell'attività per conto del destinatario;
- fornisce agli addetti alla rete distributiva gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistano nell'esecuzione delle operazioni e dei relativi adempimenti a fini antiriciclaggio;
- appronta programmi di formazione specifici e periodici a favore della rete distributiva, affinché gli addetti abbiano una conoscenza adeguata della normativa e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti;
- monitora costantemente il rispetto da parte della rete distributiva delle regole di condotta antiriciclaggio stabilite dalla normativa e in sede contrattuale;
- effettua verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete distributiva.

Quando è richiesta una verifica rafforzata della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio, il destinatario interviene a supporto della rete distributiva nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 25 del decreto antiriciclaggio.

Nel caso di intervento di un mediatore creditizio, il destinatario può avvalersi dei dati e delle informazioni già raccolti dal mediatore, verificando la correttezza degli adempimenti compiuti per l'identificazione della clientela e controllando che il flusso informativo sia tempestivamente trasmesso ai fini degli obblighi di conservazione. Il destinatario interrompe ogni rapporto con il mediatore se ha accertato gravi inadempimenti da parte di questo nell'esecuzione degli obblighi antiriciclaggio.

Le eventuali convenzioni stipulate tra il destinatario e i mediatori indicano le regole di condotta antiriciclaggio cui questi devono attenersi nell'esercizio della propria attività; inoltre, prevedono che i mediatori partecipino periodicamente ad adeguate iniziative di formazione ed aggiornamento.

Sezione V. La formazione del personale

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità aziendali.

I destinatari realizzano programmi di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

L'addestramento e la formazione assicurano una specifica preparazione del personale a più diretto contatto con la clientela e di quello addetto alla funzione antiriciclaggio. A questi membri del personale è richiesto un continuo aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di riciclaggio e sugli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

L'attività di addestramento e formazione del personale è svolta con continuità e sistematicità, nell'ambito di programmi organici; annualmente è sottoposta all'approvazione dell'organo con funzione di gestione una relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI APPLICABILI AI GRUPPI

Sezione I. Disposizioni generali

Nei gruppi gli indirizzi strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio e controlli antiriciclaggio sono adottati dagli organi aziendali della capogruppo.

La capogruppo assicura che gli organi aziendali delle altre società appartenenti al gruppo attuino nella propria realtà aziendale le strategie e le politiche di gruppo. I gruppi, in particolare, sviluppano un approccio globale al rischio di riciclaggio. A tal fine, la capogruppo definisce e approva:

a) una metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio conforme a quella indicata nella Parte Settima;

b) procedure formalizzate di coordinamento e condivisione delle informazioni rilevanti fra le società appartenenti al gruppo;

c) *standard* generali in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e individuazione e segnalazione delle operazioni sospette.

La capogruppo istituisce una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela.

La capogruppo individua le soluzioni organizzative idonee per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in relazione ai diversi ambiti di operatività e, nel contempo, assicura che la gestione dei rischi tenga conto di tutti gli elementi di valutazione e misurazione in possesso delle singole componenti.

Nei gruppi con operatività transfrontaliera, la capogruppo assicura che le procedure presso le succursali e le società del gruppo con sede in paesi terzi siano allineate agli *standard* di gruppo e consentano la condivisione delle informazioni nel gruppo, inclusa la notizia dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette, salvo il rispetto dei limiti imposti o degli specifici adempimenti previsti dall'ordinamento del paese ospitante.

Se l'ordinamento del paese ospitante non consente alle succursali e alle società del gruppo ivi stabilite di adeguarsi agli *standard* generali o di condividere le informazioni rilevanti con le altre società del gruppo, la capogruppo ne dà comunicazione alla Banca d'Italia nei termini e con le modalità previsti dal regolamento delegato della Commissione europea adottato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva antiriciclaggio e adotta le ulteriori misure ivi indicate.

Sezione II. La funzione antiriciclaggio nei gruppi.

Per l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio all'interno del gruppo (cd. modello accentrato), i destinatari applicano le disposizioni in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo all'interno del gruppo previste dalla rilevante disciplina di settore a cui essi sono eventualmente soggetti.

In mancanza di una disciplina settoriale, la funzione antiriciclaggio può essere esternalizzata alla capogruppo ovvero ad altra società del gruppo, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità operativa del destinatario, nel rispetto delle previsioni di cui alla Parte Terza, Sezione I, paragrafo 1.4.

Nel caso in cui i gruppi non ricorrano al modello accentrato nonché laddove la funzione antiriciclaggio sia esternalizzata solo da alcune società del gruppo, le società del gruppo che non hanno esternalizzato la funzione alla capogruppo o ad altra società del gruppo:

a. informano, in maniera compiuta e tempestiva, il responsabile antiriciclaggio della capogruppo o di gruppo degli esiti delle attività di controllo effettuate presso la società dal responsabile antiriciclaggio, ove rilevanti per l'attività del responsabile della capogruppo o di gruppo;

b. assicurano al responsabile antiriciclaggio della capogruppo o di gruppo l'accesso a tutte le banche dati contenenti informazioni utili all'espletamento dei relativi compiti.

Sezione III. La segnalazione delle operazioni sospette nei gruppi.

Le società del gruppo con sede in Italia possono conferire al responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette della capogruppo o di altra società del gruppo con sede in Italia la delega di cui all'articolo 36 del decreto antiriciclaggio (cd. modello accentrato); ciascuna delega è adeguatamente formalizzata e resa nota all'interno del gruppo, nonché tempestivamente comunicata alla UIF.

Se la delega è conferita, le operazioni da valutare sono trasmesse al delegato di gruppo in base ad una procedura caratterizzata da un limitato numero di livelli intermedi di analisi delle stesse; va assicurata celerità, riservatezza e facilità di confronto tra il responsabile di primo livello e il delegato.

Quest'ultimo acquisisce, direttamente o per il tramite delle strutture di volta in volta individuate presso le altre società del gruppo, tutte le informazioni utili in possesso delle stesse; il delegato di gruppo informa dell'esito della propria valutazione il responsabile di primo livello della società del gruppo che ha avviato la procedura di segnalazione.

I gruppi che, per dimensioni o articolazione strutturale, presentano maggiore complessità, possono designare più delegati di gruppo (es. ripartendo le deleghe per area geografica ovvero per tipologia di prodotto o servizio offerto), ma comunque in numero contenuto. In tali ipotesi, la capogruppo assicura:

a. criteri di ripartizione delle competenze univoci e coerenti, in modo da evitare incertezze, sovrapposizioni o lacune;

b. una funzione di coordinamento che garantisca l'omogeneità e la coerenza delle procedure e dei criteri di valutazione utilizzati;

c. un'interlocuzione unitaria con le Autorità e, in particolare, con la UIF;

d. la condivisione tra i delegati di gruppo del patrimonio informativo aziendale, ai fini di un pieno utilizzo delle informazioni disponibili;

e. l'accesso di ciascun delegato alle segnalazioni effettuate e a quelle valutate come non meritevoli di trasmissione o in corso di valutazione da parte di altri delegati.

Il responsabile delle SOS di gruppo, ai fini dell'approfondimento delle operazioni e dei rapporti anomali in un'ottica di gruppo: *i*) può acquisire informazioni dalle società del gruppo, anche di quelle che non hanno conferito la delega; *ii*) fornisce ai responsabili delle SOS delle società del gruppo le informazioni rilevanti sulla clientela comune.

La capogruppo assicura che le società del gruppo con sede in Italia o in un altro Stato comunitario consentano in ogni caso al responsabile delle SOS della capogruppo o di gruppo

l'accesso alle informazioni attinenti alle segnalazioni trasmesse e a quelle ritenute infondate, corredate della motivazione della decisione.

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto antiriciclaggio, l'accesso alle informazioni avviene con modalità volte a garantire la riservatezza dell'identità dei soggetti che partecipano alla procedura di segnalazione.

PARTA QUINTA
DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ

Sezione I. Servizio di rimessa di denaro (cd. "money transfer")

L'attività di *money transfer* è particolarmente vulnerabile al rischio di riciclaggio in ragione dell'estesa ramificazione territoriale, dell'occasionalità e della spersonalizzazione del rapporto con il cliente, della prevalente operatività transfrontaliera, dell'elevato ricorso al contante per l'effettuazione delle operazioni.

I destinatari che prestano l'attività di *money transfer* si dotano di idonee procedure informatiche che consentano di:

– monitorare in tempo reale le operazioni effettuate e individuare eventuali operazioni anomale o frazionate con riferimento ai nominativi del richiedente e del beneficiario del trasferimento dei fondi;
– bloccare automaticamente le transazioni anomale, quando necessario;
– aggiornare le liste dei soggetti destinatari di sanzioni finanziarie internazionali con una frequenza idonea a garantire il tempestivo rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Sezione II. Dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi

Il Regolamento (UE) 2015/847 individua le informazioni sull'ordinante e sul beneficiario che devono essere contenute nei messaggi di pagamento (es. bonifici) e richiede ai prestatori di servizi di pagamento di dotarsi di procedure in grado di individuare i pagamenti privi delle necessarie informazioni e di determinare quando eseguire, rigettare o sospendere un trasferimento di fondi.

Gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee, adottati in attuazione del Regolamento (UE) 2015/847, contengono indicazioni per agevolare gli intermediari nell'assolvimento del compito di: *i*) individuare i trasferimenti di fondi che rientrano nel perimetro di applicazione del Regolamento (UE) 2015/847; *ii*) sviluppare e mantenere procedure efficaci per individuare i trasferimenti privi delle informazioni necessarie; *iii*) identificare i fattori di rischio di riciclaggio da tenere in considerazione per decidere se eseguire, rigettare o sospendere un trasferimento di fondi privo delle informazioni previste.

I destinatari tenuti all'applicazione del Regolamento (UE) 2015/847 si dotano di procedure e adottano le misure previste dagli Orientamenti congiunti.

I destinatari inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni previste dai paragrafi 52, 53, 54 e 55 degli Orientamenti.

Sezione III. Società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del TUB

L'attività delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, che comprende tra l'altro l'amministrazione di patrimoni e l'intestazione fiduciaria di pacchetti azionari, è vulnerabile al rischio di riciclaggio, in quanto potenzialmente idonea a limitare la trasparenza della proprietà o della gestione di determinati beni.

Le società assicurano che, nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, siano coinvolte tutte le strutture operative e le funzioni aziendali, in coerenza con l'attività svolta in via prevalente dalla società, con il profilo e le caratteristiche della clientela, con le diverse tipologie di beni conferiti in amministrazione fiduciaria.

Le peculiarità del rapporto tra società fiduciarie e clientela richiedono una specifica attenzione al momento della relativa instaurazione, potendo in tale fase emergere elementi rilevanti ai fini dell'individuazione di anomalie.

Misure di adeguata verifica calibrate sull'intera durata del rapporto rendono necessario che le società adottino strumenti informativi in grado di organizzare ed elaborare, anche in forma sintetica, tutti i dati utili per monitorare con la massima efficacia ogni concreto profilo di rischio: informazioni essenziali su ciascun cliente (capacità economica, attività professionale, profilo economico e finanziario, ecc.); motivi del ricorso all'amministrazione fiduciaria; eventuali operazioni inusuali poste in essere; eventuali incongruenze rispetto al profilo economico o professionale, da valutare secondo parametri sia quantitativi (importo e frequenza delle operazioni) sia qualitativi (tipologia e caratteristiche di utilizzo dei servizi).

Particolare attenzione va posta alle operazioni condotte e concluse autonomamente dal fiduciante, senza l'intervento o il preventivo assenso della società fiduciaria (cd. operazioni "franco valuta"), anche nel caso in cui queste operazioni vengano perfezionate attraverso il sistema bancario. Le società, in sede di stipula del contratto fiduciario, concordano per iscritto con il cliente modalità atte a ottenere la tempestiva comunicazione di tali operazioni, nonché misure idonee ad assicurarne la valutazione da parte delle società fiduciarie e la necessaria trasparenza informativa ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio.

PARTA SESTA
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI INTERMEDIARI TENUTI ALL'ISTITUZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE

Sezione I - Premessa

Ai sensi della direttiva antiriciclaggio, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale in uno Stato membro che operano in un altro Stato UE possono, al ricorrere di alcune condizioni, considerarsi stabiliti in quest'ultimo, pur senza una succursale. In questi casi, essi devono applicare la disciplina antiriciclaggio dello Stato ospitante.

Lo Stato ospitante può richiedere ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica di istituire un punto di contatto centrale, nel rispetto delle condizioni individuate con regolamento delegato (UE) n. 1108 del 2018. Al punto di contatto sono assegnati i compiti previsti dallo stesso regolamento delegato.

In attuazione della disciplina europea, il decreto antiriciclaggio ha: *i*) incluso tra i destinatari della disciplina italiana i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro che operano in Italia con uno o più soggetti convenzionati e agenti; *ii*) imposto l'obbligo ai soggetti *sub i*) di istituire un punto di contatto centrale.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del decreto antiriciclaggio, alla Banca d'Italia è attribuito il potere di adottare disposizioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in coerenza con le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 1108/2018.

Sezione II - Nomina e compiti del punto di contatto centrale

Il destinatario assegna le funzioni del punto di contatto centrale a una propria articolazione organizzativa (es. un ufficio privo di rapporti con la clientela) ovvero a una società o a un ente insediati in Italia. Le funzioni del punto di contatto centrale non possono essere attribuite ad una persona fisica. Il destinatario che opera in Italia anche attraverso una succursale designa quest'ultima come punto di contatto centrale in relazione all'attività da esso svolta in Italia per il tramite di soggetti convenzionati e agenti.

Il destinatario elegge domicilio presso il punto di contatto centrale per tutti gli atti, gli obblighi e gli effetti previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni attuative.

Ai sensi del regolamento delegato, il punto di contatto centrale svolge i compiti previsti da:

- gli articoli 4 e 5 del regolamento delegato. In particolare, ai sensi dell'articolo 4, lettera f), il punto di contatto centrale rappresenta il destinatario nelle comunicazioni con la Banca d'Italia e la UIF;
- l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato ([9]).

([9]) In base al regolamento delegato, gli Stati membri possono assegnare al punto di contatto centrale il compito di analisi e segnalazione delle operazioni sospette. Questa opzione è stata esercitata dal decreto antiriciclaggio che assegna al punto di contatto centrale compiti di valutazione, analisi e segnalazione delle operazioni sospette alla UIF (cfr. articoli 36, comma 6, e 44, comma 1, lettera *c*), del decreto).

Il destinatario assicura che presso il punto di contatto centrale siano disponibili la documentazione, le informazioni e i dati necessari a comprovare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio, incluso l'obbligo di adeguata verifica della clientela, ai fini delle verifiche di competenza della Banca d'Italia e della UIF.

Il destinatario può assolvere attraverso il punto di contatto centrale compiti e funzioni ulteriori in materia antiriciclaggio.

Sezione III - Assetti organizzativi del punto di contatto centrale

Il destinatario individua la forma giuridica e organizzativa, le procedure e i sistemi di controllo del punto di contatto centrale idonee a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio cui è esposta la propria operatività in Italia. A tal fine, tiene conto dei risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto dal punto di contatto centrale ai sensi della Parte Settima.

Il destinatario istituisce presso il punto di contatto centrale tutte le funzioni e le procedure necessarie allo svolgimento dei compiti indicati nella Sezione II.

Il destinatario dota il punto di contatto centrale di risorse quantitativamente e qualitativamente adeguate, per competenze tecnico–professionali e in termini finanziari, in relazione ai compiti da svolgere, alla dimensione e complessità della rete di soggetti convenzionati e agenti di cui si avvale, all'esposizione al rischio di riciclaggio degli specifici servizi offerti.

Il destinatario attribuisce il ruolo di responsabile del punto di contatto centrale a una persona fisica in possesso dei requisiti previsti per il responsabile antiriciclaggio e ne comunica il nominativo alla Banca d'Italia e alla UIF. Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto antiriciclaggio, il responsabile del punto di contatto centrale è anche responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette. Il responsabile del punto di contatto centrale può essere nominato responsabile antiriciclaggio.

Il destinatario assicura che presso il punto di contatto centrale siano approntate strutture e procedure adeguate affinché il punto di contatto centrale possa analizzare e valutare autonomamente tutte le operazioni effettuate in Italia dal destinatario e individuare quelle potenzialmente sospette. A tal fine, il punto di contatto centrale tiene conto delle informazioni rilevanti che i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a comunicare allo stesso punto di contatto centrale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *c*), del decreto antiriciclaggio. Per l'assolvimento degli obblighi di segnalazione, il destinatario mette a disposizione del punto di contatto centrale le informazioni rilevanti in suo possesso.

Il destinatario dota il punto di contatto centrale di idonee procedure, anche di tipo informatico, per:

a. la trasmissione delle comunicazioni da parte di soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto antiriciclaggio;

b. lo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela, ove tale compito sia assolto per il tramite del punto di contatto centrale;

c. la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni;

d. il controllo a distanza e il monitoraggio delle operazioni effettuate presso i soggetti convenzionati o agenti operativi in Italia;

e. la trasmissione alle Autorità competenti di dati, comunicazioni o informazioni periodiche o a evento, incluse quelle di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto antiriciclaggio; a tal fine, il punto di contatto centrale gestisce, per conto del destinatario, le eventuali credenziali di accesso ai sistemi e alle piattaforme di trasmissione dei dati.

PARTE SETTIMA
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

Sezione I. Principi generali

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto antiriciclaggio, i destinatari conducono un'autovalutazione del rischio di riciclaggio cui sono esposti e adottano procedure conformi ai criteri e alle metodologie della presente Parte.

L'autovalutazione è condotta sulla base di una metodologia che comprende le seguenti macro-attività:

a. identificazione del rischio inerente: i destinatari identificano i rischi attuali e potenziali cui sono esposti, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne;

b. analisi delle vulnerabilità: i destinatari analizzano l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità;

c. determinazione del rischio residuo: i destinatari valutano il livello di rischio cui sono esposti in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione;

d. azione di rimedio: i destinatari realizzano appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

I confidi sono esentati dall'obbligo di condurre l'autovalutazione prevista dalla presente Parte.

La Banca d'Italia fornisce, con apposite comunicazioni, indicazioni di maggiore dettaglio relative a singole tipologie di intermediario per la conduzione dell'esercizio di autovalutazione.

Sezione II. Modalità di conduzione dell'esercizio

L'autovalutazione è svolta valutando l'esposizione al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio per ogni linea di *business* considerata rilevante. I criteri per l'individuazione delle linee di *business* sono definiti dai destinatari in ragione della propria natura, organizzazione, specificità e complessità operativa, tenendo in considerazione i fattori di rischio elencati nella Sezione III. Per i soggetti caratterizzati da minore complessità operativa, la segmentazione in linee di *business* può tenere conto del principio di proporzionalità.

Il documento di autovalutazione dà conto delle ragioni che hanno portato all'individuazione delle specifiche linee di *business* e del peso attribuito a ciascuna linea rispetto all'operatività complessiva.

Sezione III. Individuazione del rischio inerente

Nella valutazione dei rischi di riciclaggio, i destinatari considerano almeno i fattori di rischio relativi ai seguenti aspetti:

a. operatività: il volume e l'ammontare delle transazioni e l'operatività tipica;

b. prodotti e servizi: i prodotti e servizi offerti e il mercato di riferimento;

c. clientela: la tipologia di clientela, con particolare riguardo ai clienti classificati ad alto rischio;
d. canali distributivi: i canali distributivi utilizzati per l'apertura e il mantenimento dei rapporti e per la vendita di prodotti e servizi;
e. area geografica e paesi di operatività: il rischio geografico è valutato con riferimento alla clientela, all'eventuale presenza nell'area geografica di succursali o società del gruppo nonché all'operatività posta in essere con l'estero.

Per ciascuna delle linee di *business* è identificato il livello di rischio inerente determinato in base agli elementi di valutazione sopra indicati, da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori. L'attribuzione del livello di rischio inerente è accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione (dati e informazioni) considerati, delle analisi svolte e delle motivazioni relative alle scelte effettuate.

Ai fini della valutazione, i destinatari si avvalgono anche delle informazioni rivenienti da fonti esterne, tra le quali: gli esercizi di valutazione del rischio di riciclaggio condotti a livello nazionale ed europeo ([10]); i rapporti di valutazione reciproca adottati dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale o da analoghi organismi internazionali; i regolamenti comunitari o i decreti emanati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 a carico di persone e enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o adottati nell'ambito del contrasto dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; gli esiti dell'attività di vigilanza e controllo da parte delle Autorità competenti.

Sezione IV. Individuazione delle vulnerabilità

I destinatari adottano politiche e procedure atte a mitigare i rischi di riciclaggio identificati nella fase di individuazione del rischio inerente (Sezione III); successivamente alla determinazione dell'intensità del rischio inerente, per ciascuna delle linee di attività è valutato il livello di vulnerabilità dei presidi, da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori. Nell'effettuare questa valutazione, i destinatari prendono in considerazione le indicazioni e le valutazioni provenienti dalle funzioni aziendali di controllo.

L'attribuzione del livello di vulnerabilità è accompagnata da una sintetica illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio. La determinazione del livello di vulnerabilità individuato tiene conto di quanto riscontrato dalla Banca d'Italia nell'effettuazione dei propri controlli di vigilanza.

Sezione V. Determinazione del livello di rischio residuo

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità per ogni linea di *business* determina, in base alla matrice di seguito illustrata, l'attribuzione della fascia di rischio residuo della linea di *business*, secondo una scala di quattro valori. Il livello di rischio residuo complessivo è determinato dai valori di rischio residuo delle singole linee di *business* individuate, ponderate secondo il peso attribuito a ciascuna linea.

([10]) Si fa riferimento al rapporto recante la valutazione dei rischi di riciclaggio che gravano sul mercato dell'Unione europea (cd. *Supranational Risk Assessment Report*) redatto dalla Commissione Europea e all'"Analisi nazionali del rischio" (cd. *National Risk Assessment*) condotta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Sezione VI. Matrice di determinazione del rischio residuo

Rischio inerente	**Rischio alto**	**4**				**rischio residuo elevato (4)**
	Rischio medio alto	**3**		**Rischio residuo basso (2)**	**rischio residuo medio (3)**	
	Rischio medio basso	**2**				
	Rischio basso	**1**	**rischio residuo non significativo (1)**			
			1	**2**	**3**	**4**
			Non significativa	**Poco significativa**	**Abbastanza significativa**	**Molto significativa**
			Vulnerabilità nel sistema organizzativo e dei controlli			

Sezione VII. Azione di rimedio

Una volta determinato il livello di rischio residuo delle linee di *business* e quello complessivo, i destinatari individuano le iniziative correttive o di adeguamento da adottare per prevenire e mitigare i rischi residui; l'attribuzione del livello di rischio residuo è accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi poste in essere e delle iniziative correttive o di adeguamento individuate.

Le azioni di rimedio sono proposte dall'organo con funzione di gestione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella relazione annuale della funzione antiriciclaggio, e approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica. Le misure di adeguamento sono attuate dall'organo con funzione di gestione, per il tramite della funzione antiriciclaggio.

La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo l'idoneità delle misure adottate per assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio.

La presente Sezione si applica anche nel caso di aggiornamento o integrazione dell'esercizio di autovalutazione (cfr. Sezione VIII).

Sezione VIII. Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio

L'esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale dalla funzione antiriciclaggio ed è trasmesso alla Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento della valutazione (cfr. Parte Terza, Sezione I).

In caso di apertura di nuove linee di *business,* la funzione antiriciclaggio conduce l'autovalutazione per le nuove linee.

L'esercizio è tempestivamente aggiornato quando emergono nuovi rischi di rilevante entità o si verificano mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria.

Nei gruppi, la capogruppo coordina l'esercizio svolto da ciascuna delle società appartenenti al gruppo e conduce un esercizio di autovalutazione di gruppo.

ALLEGATO

Schema della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio

1. Collocazione della funzione antiriciclaggio nell'organizzazione aziendale (o del gruppo).
2. Attività della funzione antiriciclaggio nel periodo di riferimento, eventuali disfunzioni accertate e relative azioni correttive nei settori:
   a. dell'adeguata verifica e della profilatura della clientela. In tale ambito, specifici ragguagli vanno forniti circa: eventuali ritardi nel completamento dell'attività di adeguata verifica, ivi compresa la mancata individuazione del titolare effettivo; la numerosità (in termini assoluti e in percentuale sulla clientela esistente) di soggetti inseriti nelle classi di rischio più elevate (es., persone politicamente esposte, rapporti di corrispondenza transfrontalieri, rapporti con soggetti residenti in paesi terzi ad alto rischio, etc.);
   b. della conservazione dei dati;
   c. del processo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette (indicando il numero di segnalazioni inviate alla UIF nell'anno e di quelle valutate e archiviate);
   d. dell'identificazione e dell'applicazione delle sanzioni finanziarie internazionali antiterrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
3. Esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.
4. Iniziative di adeguamento definite alla luce delle risultanze dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e relativo stato di avanzamento.
5. Attività formative realizzate nel periodo di riferimento e pianificate per l'anno successivo.
6. Eventuali problematiche specifiche dell'intermediario e altre notizie rilevanti.
7. Piano di attività della funzione antiriciclaggio per l'anno successivo.

In caso di società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo dell'articolo 106 del TUB, la relazione della funzione antiriciclaggio, oltre alle informazioni di cui sopra, fornisce dettagliate indicazioni in merito a:

i. i canali di acquisizione della clientela, con particolare riguardo alla periodicità e all'esito delle verifiche effettuate sull'eventuale rete distributiva nel periodo di riferimento e agli interventi adottati;

ii. la presenza di soggetti che abbiano ricevuto più di tre deleghe ad operare in relazione a differenti mandati fiduciari.

19A02324

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucompet»

Estratto determina AAM/PPA n. 224/2019 del 12 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/5.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società A.C.O.M. - Advanced Center Oncology Macerata - S.r.l. (codice fiscale 01358970430) con sede legale e domicilio fiscale in Contrada Cavallino, 39/A-B - 62010 Montecosaro (Macerata).

Medicinale: GLUCOMPET.

Confezioni:

A.I.C. n. 038827010 - «250 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino monodose;

A.I.C. n. 038827022 - «250 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose da 10 ml contenente da 0,8 a 10 ml,

alla società Iba Molecular Italy S.r.l. (codice fiscale 13342400150) con sede legale e domicilio fiscale in via Nicola Piccinni, 2 - 20131 Milano.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02281

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tovanira»

Estratto determina AAM/PPA n. 223/2019 del 12 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/823.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Crinos S.p.a., con sede in via Pavia, 6 - Milano, con codice fiscale 03481280968.

Medicinale: TOVANIRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 041199011 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199023 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199035 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199047 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199050 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199062 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199074 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199086 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199098 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199100 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199112 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199124 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199136 - «80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199148 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199151 - «80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 041199163 - «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL,

alla società: S.F. Group S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1143 - Roma, con codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02282

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adiunastrol» e «Brestoral».

Estratto determina AAM/PPA n. 222/2019 del 12 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/822.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Bluefish Pharmaceuticals AB, con sede in P.O. Box 49013, Stockholm - Svezia.

Medicinale: ADIUNASTROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 039777014 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039777026 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039777038 - «1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039777040 - «1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL.

Medicinale: BRESTORAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 040387019 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040387021 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in PVC/PE/PVDC/AL,

alla società: Wave Pharma S.r.l., con sede in via Talamone, 5 - Roma, con codice fiscale 11691441007.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02283

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenativ»

Estratto determina AAM/PPA n. 220/2019 del 12 marzo 2019

Codice pratica: VN2/2018/307.

Autorizzazione della variazione: B.II.E.1 Z.

È autorizzata la seguente variazione: introduzione di un tappo aggiuntivo, prodotto dal fornitore Dätwyler Pharma, per il contenitore primario da 10 e 20 ml dell'acqua per preparazioni iniettabili prodotta dal fornitore Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse G.m.b.H., relativamente al medicinale ATENATIV, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 031118019 - «500 U.I./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flaconcino polvere + flaconcino solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 031118021 - «1000 U.I./20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flaconcino polvere + flaconcino solvente da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Octapharma AB con sede legale e domicilio in Nordenflychtsvagen, 55 - 112 75 Stockholm (Svezia).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02284

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Treparin»

Estratto determina AMM/PPA n. 178/2019 del 22 febbraio 2019

Autorizzazione *grouping* variazione tipo II:

Si autorizza la variazione di tipo II *grouping*:

1 variazione A7: soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo);

1 variazione B.I.a.1.e): modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea: la modifica riguarda un principio attivo biologico o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico;

1 variazione B.I.a.1.f): modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea: modifiche nelle misure riguardanti le prove di controllo della qualità per la sostituzione del principio attivo o l'aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo o la prova dei lotti;

1 variazione B.I.a.2.a: modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo: modifiche minori nel procedimento di fabbricazione del principio attivo;

2 variazioni B.I.b.1.b: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo: rafforzamento dei limiti delle specifiche;

3 variazioni B.I.b.1.c: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo: aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente;

2 variazioni B.I.b.1.d: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo: soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto);

1 variazione B.I.b.1 *z)*: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo: altra variazione;

1 variazione B.I.b.2.c: modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo: altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) per un reattivo, non avente effetti significativi sulla qualità totale del principio attivo;

1 variazione B.I.b.2.e: modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo: altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia;

2 variazioni B.I.c.2.d: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del principio attivo: aggiunta o sostituzione di un parametro di specifica per motivi di sicurezza o di qualità;

1 variazione B.III.2 *z)*: modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro: alta variazione;

come di seguito riportato:

Aggiunta di fornitori dell'intermedi per la fabbricazione della sostanza attiva.

Soppressione fornitori di intermedi per la fabbricazione della sostanza attiva.

Aggiunta di un sito di controllo del confezionamento della sostanza attiva.

Eliminazione di siti di controllo di qualità della sostanza attiva.

Modifica minore del processo di produzione.

Rafforzamento dei limiti di parametri di specifica nel controllo di un intermedio.

Soppressione di parametro di specifica non significativo nel controllo di un intermedio.

Allargamento dei limiti di un parametro di specifica nel controllo di un intermedio.

Modifiche nelle procedure di prova della sostanza attiva.

Aggiunta di parametri di specifica alla specifica con il metodo di prova nel controllo della sostanza attiva.

Soppressione di parametri di specifica nel controllo della sostanza attiva.

Aggiunta di parametri di specifica e relativo metodo nel controllo del confezionamento primario della sostanza attiva.

Relativamente al medicinale TREPARIN nella forma farmaceutica/dosaggio e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 023797119 - «250 LRU capsule molli» 50 capsule.

Titolare A.I.C.: Omikron Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Bruno Buozzi, 5, 00197 - Roma (RM) Italia - codice fiscale 08719751003.

Codice pratica: VN2/2016/389.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A02285

Revoca dell'autorizzazione e registrazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano

Con il provvedimento n. aAPI - 15/2019 del 18 marzo 2019 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione e registrazione concernente la produzione di sostanze attive dell'officina farmaceutica sita in Livraga (LO) via delle Industrie, snc, rilasciata alla società Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a.

19A02286

Proroga della commercializzazione di lotti con confezionamento non aggiornato del medicinale per uso umano «Brufen dolore».

Estratto determina AAM/PPA n. 221/2019 del 12 marzo 2019

Codice pratica: AIN /2018/3012BIS.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati: è autorizzata, alla società Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 - Milano (MI), la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, riportanti il precedente titolare IPSO Pharma S.r.l., dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
BRUFEN DOLORE «40 mg granulato» 12 bustine in carta/AL/PE	044356018	M197158
Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
BRUFEN DOLORE «40 mg granulato» 24 bustine in carta/AL/PE	044356020	M197159

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02313

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 marzo 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1325
Yen	124,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,759
Corona danese	7,4646
Lira Sterlina	0,85638
Fiorino ungherese	316,84
Zloty polacco	4,2953
Nuovo leu romeno	4,7553
Corona svedese	10,445
Franco svizzero	1,1237
Corona islandese	136,3
Corona norvegese	9,659
Kuna croata	7,417
Rublo russo	72,7646
Lira turca	6,3425
Dollaro australiano	1,5931
Real brasiliano	4,4032
Dollaro canadese	1,5204
Yuan cinese	7,6015
Dollaro di Hong Kong	8,8888
Rupia indonesiana	16058,85
Shekel israeliano	4,1041
Rupia indiana	78,046
Won sudcoreano	1283,07
Peso messicano	21,6039
Ringgit malese	4,6081
Dollaro neozelandese	1,6413
Peso filippino	59,411
Dollaro di Singapore	1,5286
Baht tailandese	35,804
Rand sudafricano	16,2997

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A02395

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 marzo 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1291
Yen	124,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,769
Corona danese	7,4654
Lira Sterlina	0,8533
Fiorino ungherese	316,1
Zloty polacco	4,2934
Nuovo leu romeno	4,758
Corona svedese	10,4263
Franco svizzero	1,1222
Corona islandese	136,9
Corona norvegese	9,6398
Kuna croata	7,4188
Rublo russo	72,5964
Lira turca	6,2404
Dollaro australiano	1,5832
Real brasiliano	4,3568
Dollaro canadese	1,5132
Yuan cinese	7,5818
Dollaro di Hong Kong	8,8622
Rupia indonesiana	15999,35
Shekel israeliano	4,0892
Rupia indiana	77,7555
Won sudcoreano	1280,91
Peso messicano	21,5085
Ringgit malese	4,5971
Dollaro neozelandese	1,6345
Peso filippino	59,404
Dollaro di Singapore	1,5254
Baht tailandese	35,73
Rand sudafricano	16,2218

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A02396

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 marzo 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1261
Yen	124,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,797
Corona danese	7,4664
Lira Sterlina	0,85118
Fiorino ungherese	319,97
Zloty polacco	4,2936
Nuovo leu romeno	4,7627
Corona svedese	10,4298
Franco svizzero	1,1196
Corona islandese	137,1
Corona norvegese	9,695
Kuna croata	7,425
Rublo russo	72,9572
Lira turca	6,232
Dollaro australiano	1,5888
Real brasiliano	4,4193
Dollaro canadese	1,5101
Yuan cinese	7,5729
Dollaro di Hong Kong	8,8389
Rupia indonesiana	16035,66
Shekel israeliano	4,0921
Rupia indiana	77,86
Won sudcoreano	1281
Peso messicano	21,6891
Ringgit malese	4,5984
Dollaro neozelandese	1,6568
Peso filippino	59,418
Dollaro di Singapore	1,5259
Baht tailandese	35,844
Rand sudafricano	16,4253

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A02397

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 marzo 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1218
Yen	124,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,786
Corona danese	7,4657
Lira Sterlina	0,85555
Fiorino ungherese	319,86
Zloty polacco	4,295
Nuovo leu romeno	4,7591
Corona svedese	10,476
Franco svizzero	1,1185
Corona islandese	137,5
Corona norvegese	9,738
Kuna croata	7,43
Rublo russo	73,1411
Lira turca	6,3408
Dollaro australiano	1,585
Real brasiliano	4,4592
Dollaro canadese	1,5066
Yuan cinese	7,5595
Dollaro di Hong Kong	8,8061
Rupia indonesiana	16005,28
Shekel israeliano	4,0754
Rupia indiana	77,7765
Won sudcoreano	1277,91
Peso messicano	21,7835
Ringgit malese4	4,5797
Dollaro neozelandese	1,6509
Peso filippino	59,303
Dollaro di Singapore	1,5227
Baht tailandese	35,752
Rand sudafricano	16,4942

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A02398

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 marzo 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1235
Yen	124,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,802
Corona danese	7,4652
Lira Sterlina	0,8583
Fiorino ungherese	321,05
Zloty polacco	4,3006
Nuovo leu romeno	4,7608
Corona svedese	10,398
Franco svizzero	1,1181
Corona islandese	137,5
Corona norvegese	9,659
Kuna croata	7,4338
Rublo russo	72,8564
Lira turca	6,3446
Dollaro australiano	1,5821
Real brasiliano	4,3865
Dollaro canadese	1,5
Yuan cinese	7,5397
Dollaro di Hong Kong	8,8195
Rupia indonesiana	15998,64
Shekel israeliano	4,0764
Rupia indiana	77,719
Won sudcoreano	1276,46
Peso messicano	21,691
Ringgit malese	4,5838
Dollaro neozelandese	1,65
Peso filippino	59,075
Dollaro di Singapore	1,5214
Baht tailandese	35,632
Rand sudafricano	16,2642

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A02399

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Milbemax», compresse rivestite per gatti.

Estratto decreto n. 36 dell'8 marzo 2019

1. La società Programmi sanitari integrati S.r.l., via G. Lanza 3 20121 Milano, P.I. 12489730155, è autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario MILBEMAX Tabletki powlekane dla kotów, confezione 2 compresse (compresse rivestite con film per gatti), dalla Polonia con numero di autorizzazione, 1638/06, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Confezione da commercializzare: Milbemax compresse rivestite con film per gatti confezione 2 compresse;

Codice autorizzazione importazione parallela: 105378018;

Forma farmaceutica: compressa rivestita;

Principi attivi:

1 compressa contiene:

- milbemicina ossima 16,0 mg.
- praziquantel 40,0 mg.

Eccipienti:

Nucleo: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; povidone; magnesio stearato; silice colloidale anidra; croscaramellosio sodico.

Rivestimento: ipromellosio; macrogol; talco; ferro ossido rosso; aroma artificiale alla carne di bovino.

Composizione del medicinale autorizzato in Polonia:

principi attivi:

1 compressa contiene:

- milbemicina ossima 16,0 mg.
- praziquantel 40,0 mg.

Eccipienti:

Nucleo: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; povidone; magnesio stearato; silice colloidale anidra; croscaramellosio sodico.

Rivestimento: ipromellosio; macrogol ; talco ; ferro ossido rosso; aroma artificiale alla carne di bovino.

Specie di destinazione: gatto.

Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione.

Nel gatto: trattamento di infestazioni miste sostenute da forme mature ed immature di cestodi e nematodi delle seguenti specie:

- cestodi:

dipylidium caninum;

taenia spp.;

echinococcus multilocularis;

- Nematodi:

ancylostoma tubaeforme;

toxocara cati.

Prevenzione della filariosi cardiopolmonare (*Dirofilaria immitis*) quando è indicato un trattamento concomitante contro i cestodi.

Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

La società Programmi sanitari integrati S.r.l., via G. Lanza 3 20121 Milano,P.I. 12489730155 è autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale veterinario Milbemax compresse rivestite con film per gatti confezione 2 compresse, di cui all'autorizzazione n. 105378018 citata all'art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione:

PB Beltracchini s.r.l., viale S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI).

19A02272

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bilovet 200 mg/ml», soluzione iniettabile.

Estratto decreto n. 39 del 14 marzo 2019

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della società Cross Vetpharm Group Ltd. Broomhill Road, Tallaght, Dublino, 24 - Irlanda.

BILOVET 200 mg/ml soluzione iniettabile, nella seguente confezione:

- scatola con un flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104706015

è ora trasferita alla società Bimeda Animal Health Ltd. Unit 2/3/4 Airton Close, Tallaght, Dublino 24 - Irlanda;

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

19A02273

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mepidor 20 mg/ml», soluzione iniettabile.

Estratto decreto n. 40 del 14 marzo 2019

Procedura decentrata n. UK/V/0585/001/DC

Medicinale per uso veterinario MEPIDOR 20 mg/ml soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Austria.

Produttore responsabile rilascio lotti: Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Austria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 flaconcino da 10 ml A.I.C. n. 104953017;

scatola da 5 flaconcini da 10 ml A.I.C. n. 104953029;

scatola da 6 flaconcini da 10 ml A.I.C. n. 104953031.

Composizione:

ogni ml contiene:

principio attivo:

Mepivacaina cloridrato 20 mg (pari a 17,4 mg di mepivacaina).

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

cavalli (non destinati alla produzione di alimenti).

Indicazioni terapeutiche: la mepivacaina è indicata per l'infiltrazione, il blocco nervoso, l'anestesia intrarticolare ed epidurale in cavalli non destinati alla produzione di alimenti.

Tempi di attesa: non usare in cavalli destinati al consumo umano. I cavalli trattati non devono mai essere macellati per il consumo umano. Il cavallo deve essere stato dichiarato non destinato al consumo umano in conformità alle leggi nazionali sul passaporto degli equidi.

Uso non autorizzato in cavalli che producono latte per consumo umano.

Validità:

- periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: trenta mesi.

Il prodotto non contiene conservanti antimicrobici. Usare il flaconcino una sola volta. Eliminare gli eventuali residui.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

La somministrazione del medicinale veterinario deve essere effettuata dal medico veterinario.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

19A02274

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zobuxa»

Estratto decreto n. 43 del 18 marzo 2019

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della società Elanco Europe Ltd. Lilly House, Priestely Road, Basingstoke, Hampshire RG24 9NL Regno Unito:

ZOBUXA (A.I.C. n. 104350)

è ora trasferita alla società Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Str. 4 – 27472 Cuxhaven, Germania.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

19A02275

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ascodimetossina 200 MP».

Con decreto n. 44 del 19 marzo 2019 è revocata, su rinuncia della ditta Vetoquinol Italia S.r.l. via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (FC), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

ASCODIMETOSSINA 200 MP - A.I.C.: 103344.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02276

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Solantel 50mg/ml», sospensione orale per ovini.

Con decreto n. 45 del 19 marzo 2019, è revocata, su rinuncia della ditta Norbrook Newry BT35 6QQ Northen Ireland, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Nome prodotto (Product name)	Autorizzazioni immissione commercio (Licence No.)
Solantel 50mg/ml sospensione orale per ovini	A.I.C. n. 104936

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02277

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Canigen CE/L».

Estratto provvedimento n. 139 del 5 marzo 2019

Medicinale veterinario: CANIGEN CE/L.

Confezioni: tutte A.I.C. n.: 101826

Titolare A.I.C.: Ditta Virbac S.A., 1ère Avenue - 2065 m - LID 06516 Carros Francia.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II, B.II.d.2.c

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica:

per la componente L del prodotto immunologico in oggetto, l'attuale test di potenza «in vivo» viene sostituito con un test «in vitro» attraverso la quantificazione dell'antigene LPS.

Per effetto della suddetta variazione deve essere modificato il punto 6.3, dell'RCP.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A02278

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «HG-GEL-VAC», sospensione iniettabile per polli.

Estratto provvedimento n. 141 dell'8 marzo 2019

Medicinale veterinario ad azione immunologica HG-GEL-VAC, sospensione iniettabile per polli

Confezioni e n. A.I.C.:

1 flacone da 250 ml AIC n. 101730024;

10 flaconi da 250 ml AIC n. 101730012;

1 flacone da 500 ml AIC n. 101730036.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. - via Emilia 285 - Ozzano Emilia (BO).

Oggetto del provvedimento: variazioni di tipo B.II.e.5.c.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica:

modifica del peso/volume di riempimento di medicinali sterili multidose per uso parentale compresi i medicinali immunologici. Aggiunta di una nuova confezione da 500 ml.

Per effetto della suddetta variazione devono essere modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A02279

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pulmotil AC 250 mg/ml».

Estratto provvedimento n. 152 del 13 marzo 2019

Medicinale veterinario: PULMOTIL AC 250 mg/ml.

Confezioni:

flacone da 960 ml - A.I.C. n. 102570013;

flacone da 240 ml - A.I.C. n. 102570025.

Titolare A.I.C.: Elanco Italia S.p.a. - Eli Lilly Italia S.p.a. - via Gramsci, 731-733 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Oggetto del provvedimento: procedura n. IT/V/0102/001/IA/015/G.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione concernente l'aggiunta del sito Elanco France S.A.S. - 26 rue de la Chapelle - 68330 Huningue - France, per la certificazione del rilascio dei lotti di fabbricazione con esclusione delle prove per il controllo dei lotti.

Per effetto della suddetta variazione il punto 1 del foglietto illustrativo «Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi» viene aggiornato con l'aggiunta del sito responsabile del rilascio lotti di fabbricazione: Elanco France S.A.S. - 26 rue de la Chapelle - 68330 Huningue - France.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A02280

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Voltura di concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di Francavilla di Sicilia

Con decreto dell'11 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel Comune di Francavilla di Sicilia, in Provincia di Messina, dal comune medesimo alla società e-distribuzione S.p.a.

19A02299

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, recante: «Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 80 del 4 aprile 2019).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 31, prima colonna, ultimo periodo, dove è scritto: «In conformità al suo art. 15, l'Accordo è entrato in vigore il 19 settembre *2019*.», leggasi: «In conformità al suo art. 15, l'Accordo è entrato in vigore il 19 settembre *2017*.».

19A02400

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-083) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00